



Modello di organizzazione, gestione e controllo

adottato ai sensi del Decreto legislativo 231 del 2001

SINTESI MODELLO 231

Prima edizione

Sommario

Premessa e note introduttive alla lettura del documento	3
Breve presentazione della Società	4
Il sistema di <i>compliance</i> definito dal Decreto legislativo 231 del 2001	5
Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231	5
Criteri di imputazione della responsabilità all'ente	5
L'interesse o il vantaggio dell'ente	6
Reati commessi all'estero	6
I reati presupposto	6
Il principio di legalità	6
Le aree di rischio delle famiglie dei reati presupposto	7
Le sanzioni previste dal Decreto	7
Il procedimento di accertamento	7
Presupposti per l'esonero della responsabilità	8
Responsabilità dell'ente e vicende modificative	8
Il Modello 231	9
Funzione	9
Le ragioni di adozione del Modello 231	9
I principi generali di controllo per la definizione delle procedure aziendali	9
L'applicazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo	10
Attività a potenziale sensibilità ai fini dell'applicazione del Decreto	10
Codici di comportamento delle associazioni di categoria	10
L'aggiornamento del Modello	10
L'Organismo di Vigilanza	10
Formazione e informazione	11
Il sistema sanzionatorio	11
Segnalazioni e <i>Whistleblowing</i>	11



Premessa e note introduttive alla lettura del documento

Il presente documento è la descrizione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto legislativo 231 del 2001; la sua prima revisione è stata predisposta come *output* del progetto di conformità e *compliance* al suddetto decreto. Il documento viene aggiornato come previsto nello specifico paragrafo.

La Società, consapevole dell'importanza di adottare ed efficacemente attuare un sistema idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti nel contesto aziendale, ha approvato, come sopra riportato, il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto legislativo 231 del 2001, sul presupposto che lo stesso sia un valido strumento di sensibilizzazione dei suoi destinatari ad assumere comportamenti corretti e trasparenti, idonei pertanto a prevenire il rischio di commissione di illeciti penali ricompresi nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Il Modello di organizzazione e gestione descritto nel presente documento è stato predisposto attraverso un progetto di valutazione dei rischi che ha coinvolto tutta l'organizzazione. Il vertice aziendale è stato coinvolto attraverso un percorso di informazione e sensibilizzazione iniziale che ha portato alla formale approvazione del presente documento. Da tale analisi la Direzione ha individuato le aree a rischio significativo e ha impostato un Modello e dei protocolli operativi per la gestione dei possibili rischi reato.



Breve presentazione della Società

Oro in Euro Italia S.p.A. è una società con sede legale a Milano e sede operativa a Gallarate (VA), attiva nel settore della compravendita di oro, argento e diamanti, in cui vanta un'esperienza pluridecennale. Controllata dalla *holding* Oro in Euro Group SA, con sede nel Canton Ticino (Stabio, Svizzera), la Società opera sul mercato nazionale attraverso una rete capillare di punti vendita e una solida struttura organizzativa.

Fondata con l'obiettivo di offrire un servizio professionale e trasparente nella compravendita di metalli preziosi, Oro in Euro Italia S.p.A. gestisce oggi 56 unità locali, tutte regolarmente autorizzate tramite licenza TULPS rilasciata dalle Questure competenti.

Dal 2008 la Società è iscritta all'OAM (Organismo Agenti e Mediatori) per l'attività di compro oro. È inoltre presente nelle Liste della Banca d'Italia per il commercio di oro da investimento, a conferma della piena conformità ai requisiti normativi di settore.

Oro in Euro Italia S.p.A. è inoltre associata ad ASSORO, a testimonianza del proprio impegno per la promozione delle buone prassi e degli *standard* di qualità nel settore dei metalli preziosi.

Il sistema di *compliance* definito dal Decreto legislativo 231 del 2001

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Con il Decreto legislativo 231 dell'8 giugno 2001, rubricato "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", viene introdotta nell'ordinamento italiano, per la prima volta, la responsabilità in sede penale delle imprese, che affianca e si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

Le fattispecie di reato che configurano la responsabilità amministrativa della società – in base al Decreto e alle sue successive modifiche e integrazioni – sono soltanto quelle tassativamente elencate dal legislatore. Nell'elenco, però, rientrano reati di estremo interesse per tutte le imprese, quali, ad esempio, la corruzione (inclusa quella fra privati), l'utilizzo di fondi pubblici per scopi diversi da quelli per cui sono stati erogati, la sicurezza sul lavoro, la frode in commercio e l'ambiente.

Le sanzioni per tali illeciti sono estremamente pesanti, consistendo sia in sanzioni pecuniarie che in sanzioni interdittive e prevedendo, talvolta, la confisca del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza di condanna.

Il legislatore, tuttavia, ha previsto la possibilità per le società di sottrarsi all'applicazione di tali sanzioni, a condizione che vengano rispettate specifiche condizioni. In particolare, il Decreto contempla una forma di esonero dalla responsabilità dell'impresa qualora questa dimostri, durante un procedimento penale per uno dei reati presupposto, di aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Criteri di imputazione della responsabilità all'ente

La commissione di uno dei reati presupposto costituisce solo una delle condizioni per l'applicabilità della disciplina dettata dal Decreto.

Vi sono, infatti, ulteriori condizioni che attengono alle modalità di imputazione all'ente dell'illecito da reato e che, a seconda della loro natura, possono essere suddivise in criteri di imputazione di natura oggettiva e di natura soggettiva.

Alla categoria dei soggetti in posizione subordinata appartengono tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali e che, in sostanza, eseguono nell'interesse dell'ente le decisioni adottate dai vertici o comunque operano sotto la loro direzione o vigilanza. Possono essere ricondotti a questa categoria tutti i dipendenti dell'ente, nonché tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell'interesse dell'ente, quali, a titolo di esempio, i collaboratori esterni, i parasubordinati e i consulenti.

Per il sorgere della responsabilità dell'ente è poi necessario che il fatto di reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

In ogni caso, l'ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell'interesse

esclusivo dell'autore del reato o di terzi.

Il Modello opera quale esimente sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto subordinato.

Per i reati commessi dai soggetti subordinati l'ente, invece, risponde solo se viene provato che "la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza" che gravano tipicamente sul vertice aziendale.

Anche in questo caso, comunque, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello, prima della commissione del reato, esclude l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza ed esonera l'ente da responsabilità.

L'interesse o il vantaggio dell'ente

Un altro presupposto della responsabilità da reato degli enti è che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della società stessa (articolo 5 del Decreto legislativo 231 del 2001).

Questo principio è ulteriormente rafforzato dalla previsione secondo cui la società non risponde se l'autore del fatto ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (articolo 5 del Decreto legislativo 231 del 2001).

Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del Decreto legislativo 231 del 2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati – rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti – commessi all'estero. I presupposti previsti dal Decreto su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del Decreto;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

I reati presupposto

Il principio di legalità

In base al principio di legalità espresso dall'articolo 2 del citato Decreto, l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

L'ente, inoltre, non incorre nella responsabilità di cui al Decreto 231 per la mera commissione di un qualsiasi reato previsto dall'ordinamento, ma esclusivamente per determinati reati, che il legislatore definisce "reati presupposto", che sono stati introdotti con il Decreto 231 e successivamente ampliati con ulteriori fattispecie, che vengono periodicamente aggiornate e modificate sia in risposta a indicazioni dell'Unione Europea sia per esigenze nazionali.

Le aree di rischio delle famiglie dei reati presupposto

- I. Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione, corruzione tra privati e frode nelle pubbliche forniture
- II. Reati societari e di abuso dei mercati
- III. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- IV. Reati contro la personalità individuale
- V. Reati collegati alla sicurezza sul lavoro
- VI. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- VII. Reati informatici
- VIII. Reati riguardanti i delitti di criminalità organizzata (reati transazionali e dichiarazioni mendaci)
- IX. Reati riguardanti i delitti contro l'industria e il commercio
- X. Reati in materia di violazione del diritto di autore
- XI. Reati ambientali
- XII. Cittadini privi di permesso di soggiorno
- XIII. Reati di razzismo e xenofobia
- XIV. Reati di frode sportiva
- XV. Reati tributari
- XVI. Reato di contrabbando
- XVII. Pagamenti diversi dal contante
- XVIII. Delitti contro il patrimonio culturale

Le sanzioni previste dal Decreto

Il Decreto legislativo 231 del 2001 pone a carico della società, nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso un reato presupposto da un soggetto in posizione apicale o da un soggetto sottoposto alla sua direzione o vigilanza, sanzioni che possono essere classificate nel seguente modo:

1. sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di euro 1.549.370 (e sequestro preventivo in sede cautelare);
2. sanzioni interdittive;
3. confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato (anche nella forma per equivalente);
4. pubblicazione della sentenza di condanna, che può essere disposta solo in caso di applicazione di una sanzione interdittiva.

Gli articoli 15 e 45 del Decreto legislativo 231 del 2001 prevedono la possibilità di nomina di un commissario giudiziale.

Il Decreto prevede altresì l'applicabilità di misure cautelari reali in capo all'ente.

Il procedimento di accertamento

La competenza a conoscere degli illeciti dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono (articolo 36 Decreto legislativo 231

del 2001).

Il Pubblico Ministero, accertato il reato presupposto, verifica l'appartenenza della persona fisica imputata all'organizzazione di una determinata società o ente e, acquisita la notizia del reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, annota nel registro di cui all'articolo 335 del Codice di procedura penale gli elementi identificativi dell'ente, nonché, ove possibile, le generalità del legale rappresentante e il reato dal quale l'illecito trae origine.

Affinché la società risponda della responsabilità da reato degli enti, il Pubblico Ministero deve dimostrare l'esistenza degli elementi oggettivi della stessa.

A questo punto sarà necessario distinguere se l'autore del reato è in posizione apicale ovvero sottoposto.

Presupposti per l'esonero della responsabilità

L'articolo 6 comma 1 del Decreto legislativo 231 del 2001 dispone che l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

L'esonero dalla responsabilità dell'ente viene sottoposto al giudizio di idoneità del Modello che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito.

Responsabilità dell'ente e vicende modificative

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative: trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

Il Decreto sancisce la regola secondo cui nel caso di "trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto". Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, il Decreto prevede che l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Nel caso di scissione parziale, il Decreto prevede invece che resti ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento

delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.

Il Modello 231

Funzione

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo, introdotto dal legislatore italiano sulla scorta di esperienze maturate nell'ambito di ordinamenti stranieri, principalmente di stampo anglosassone e quindi di *common law* (conosciuti anche come *compliance programme*), costituisce un complesso organico di principi, disposizioni, schemi organizzativi e connessi compiti e responsabilità, funzionale alla realizzazione e alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività sensibili al fine della prevenzione del rischio di commissione (anche tentata) di un reato presupposto previsto dal Decreto legislativo 231 del 2001.

Le ragioni di adozione del Modello 231

Al fine di garantire la correttezza e la trasparenza nell'esercizio dell'attività, la Società ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo adeguato e in linea con le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 231 del 2001.

Il Modello è destinato a tutti coloro che operano per la Società, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa e, in particolare, a coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo della Società.

Nella redazione del Modello, la Società si è ispirata ai principi generali indicati nel Codice di comportamento adottato dalla Società.

I principi generali di controllo per la definizione delle procedure aziendali

Il Modello, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal decreto, una volta individuate le attività nel cui ambito possono essere commessi detti reati, dispone:

- specifici protocolli (procedure);
- obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza;
- sanzioni disciplinari idonee a fungere da deterrente per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Tali procedure devono essere adottate secondo i principi e i presidi di controllo di seguito descritti, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

L'applicazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo

Ogni azione e operazione della Società deve essere adeguatamente registrata e documentata affinché sia sempre possibile verificare il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento, nonché il controllo delle caratteristiche e delle ragioni dell'operazione e l'individuazione del soggetto che ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

Attività a potenziale sensibilità ai fini dell'applicazione del Decreto

Essenziale per garantire l'esonero della Società dalle responsabilità da reato è che il Modello di organizzazione, gestione e controllo sia stato assunto secondo una procedura idonea a rilevare le occasioni del rischio reato con specifico riferimento alle attività sensibili, tenuto conto delle concrete condizioni operative e di mercato della Società; questo è stato fatto attraverso una valutazione formale e documentata dei rischi reato, che viene aggiornata almeno con frequenza annuale e i cui risultati sono sottoposti all'organo amministrativo.

Le procedure rappresentano quelle regole che il Modello impone nello svolgimento di un'attività sensibile o a rischio e costituiscono l'aspetto più rilevante e qualificante del Modello.

Le attività sensibili (in relazione al rischio reato) rappresentano i settori di attività e i processi di *business* della Società che potrebbero potenzialmente essere coinvolti nella commissione dei reati indicati nel Decreto 231 e nelle norme collegate.

Codici di comportamento delle associazioni di categoria

Il riferimento per la redazione del presente documento è la guida in materia emessa da Confindustria (alla versione applicabile), in collaborazione con CNF (Consiglio Nazionale Forense) e CNDCEC (Consiglio nazionale Dottori commercialisti ed esperti contabili).

L'aggiornamento del Modello

In conformità a quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lettera b) del Decreto legislativo 231 del 2001, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di curare l'aggiornamento del Modello. A tal fine l'Organismo, anche avvalendosi del supporto delle funzioni aziendali preposte al monitoraggio delle innovazioni normative, delle modifiche organizzative e delle tipologie di attività svolte dalla Società identifica e segnala all'organo amministrativo l'esigenza di procedere all'aggiornamento del Modello, fornendo altresì indicazioni in merito alle modalità secondo cui effettuare la realizzazione dei relativi interventi.

L'Organismo di Vigilanza

Per dettagli in merito al presente paragrafo, consultare Modello 231 Parte Generale (Versione Integrale) da richiedere alla Direzione della società.

Formazione e informazione

La Società, al fine di dare concreta ed efficace attuazione ai principi e ai contenuti del Modello e delle procedure collegate, assicurerà una corretta divulgazione degli stessi ai propri dipendenti (di ogni livello) e ai soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno rapporti contrattuali con l'Organizzazione.

Al fine di garantire la corretta ed efficace attuazione del Modello anche da parte dei soggetti che interagiscono a vario titolo con la Società (per esempio collaboratori, consulenti, fornitori, clienti, *partner*, agenti e distributori), la Società provvede a inserire nei contratti clausole legali che impegnano gli stessi alla conoscenza e osservanza delle prescrizioni previste dal Codice etico e di condotta. In caso di violazione degli obblighi, è prevista la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento del danno.

Il sistema sanzionatorio

L'articolo 6 comma 2 lettera e) e l'articolo 7 comma 4 lettera b) del Decreto indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

I dettagli sono riportati nel sistema sanzionatorio adottato.

Segnalazioni e *Whistleblowing*

Il Decreto legislativo 24 del 2023, che ha recepito la direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione o di disposizioni normative nazionali, ha inteso dare piena ed effettiva attuazione ai principi di trasparenza e di responsabilità della direttiva e attivare attività di controllo e tutela a livello nazionale (in particolare con il ruolo di ANAC).

Dunque, in piena conformità alla Direttiva 2019/1937 e al relativo Decreto legislativo 24 del 2023, i destinatari del presente Modello 231 sono tenuti a segnalare eventuali comportamenti o situazioni che possano essere considerati non corretti o non coerenti con le procedure interne e più in generale con le disposizioni di legge sopra menzionate.